



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "FEDERICO II" – CAPUA

Indirizzi: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
MANAGEMENT E MARKETING DELLO SPORT
TURISMO – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TRASPORTO E LOGISTICA
GRAFICA E COMUNICAZIONE – LICEO ARTISTICO – SERVIZI PER LA SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
CORSO SERALE PER ADULTI
Sede centrale: Via Nazionale Appia 81043 Capua (CE) – Tel.: 0823622979
Succursale: Via Riviera Casilina 81043 Capua (CE) – Tel.: 0823620156
e-mail: ceis044001@istruzione.it – Pec: ceis044001@pec.istruzione.it – web: www.itfederico2.edu.it
C.F.: 93127630619 – Codice Univoco ISN109

REGOLAMENTO ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'

Delibera n.41 del Consiglio di Istituto del 12/09/2023

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ D.LGS. 297/94, art. 192,193;
- ✓ D.P.R 323/99 (disposizioni per esami integrativi)
- ✓ O.M. 90/01, art. 21, 23,24;
- ✓ Legge 107/15 e Legge 145 del 30 dicembre 2018 (norme riguardanti l'obbligatorietà dei PCTO già alternanzascuola-lavoro)
- ✓ C.M. 33071/2022 e susseguenti (c.m. Annuale per l'iscrizione degli alunni)
- ✓ Decreto Ministeriale n. 5 del 8 febbraio 2021 concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nepercorsi del sistema nazionale di istruzione .

1. INTRODUZIONE

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diverso indirizzo di studi rispetto a quello intrapreso. Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

2. DEFINIZIONI

1. Esami integrativi

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Gli Esami integrativi riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

2. Esami di idoneità

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; gli esami di idoneità riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

3. REGOLE GENERALI

1. Gli esami integrativi e di idoneità nella scuola di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. Di norma il periodo degli esami è la prima settimana di settembre, prima dell'inizio delle lezioni. I candidati assenti al loro primo giorno di prove, senza fornire

valida e documentata giustificazione, saranno d'ufficio considerati come rinunciari. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, si effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale

3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti dei vari indirizzi di studi, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, in caso di integrativi, o la commissione al completo (consiglio di classe della classe richiesta in frequenza) in caso di idoneità
4. L'inserimento dello studente avviene in modo diretto nella classe scelta a seconda dell'indirizzo richiesto dalla famiglia, valutando il numero degli allievi, la presenza o meno di studenti DSA certificato ed ogni altro elemento utile per una valutazione di merito a cura del dirigente scolastico, dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza.
5. Non sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico. Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti alla nostra scuola è richiesto per Istituti/classi/indirizzi coerenti – per anno e indirizzo - con la nostra offerta formativa purché tali richieste pervengano entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento. Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante), saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.

4. ESAMI INTEGRATIVI

1. Possono sostenere gli esami integrativi, con domanda entro il 15 luglio (o entro diverso termine se indicato dalle circolari ministeriali annuali di iscrizione):
 - a) gli studenti di altra scuola ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella per cui si è ottenuta promozione, di un indirizzo della scuola non coincidente con quello fin qui svolto dallo studente;
 - b) gli studenti di altra scuola non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un indirizzo della scuola, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
 - c) Gli studenti con sospensione del giudizio, accolti con riserva. Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di documentazione accertante il superamento della verifica del debito formativo.
2. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
3. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza
4. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
5. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
6. Al fini di favorire il riorientamento e il successo formativo:
 - a. gli studenti **iscritti al primo anno** di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi. E' possibile iscrivere un alunno di classe prima che chiede iscrizione nella

nostra scuola entro il 15 marzo, ma in tal caso, per richieste dal 1 febbraio al 15 marzo, vanno svolti esami integrativi

- b. gli studenti, in obbligo scolastico, promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, a norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, **non sostengono le prove integrative** di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L'iscrizione avviene previo colloquio con il Dirigente Scolastico o suo delegato, a cui seguiranno prove di valutazione attraverso verifica scritta e/o orale del consiglio di classe atta ad accertare gli eventuali debiti formativi, eventualmente da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo. L'inserimento avviene dunque in modo diretto nella classe individuata. Nel caso il passaggio sia richiesto durante l'anno scolastico valgono le stesse disposizioni dei passaggi durante il primo anno.

Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito, fatta salva la proporzione tra le classi. Lo stesso vale per gli alunni interni ad uno dei nostri indirizzi che intendono cambiare l'indirizzo di studi.

5. ESAMI INTEGRATIVI. ISCRIZIONE AL 3 – 4 – 5 ANNO.

Per alunni delle classi 2, 3 e 4 promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al nostro Istituto si seguirà la seguente procedura:

5.1 Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al Dirigente Scolastico **improrogabilmente entro il 15 luglio dell'anno scolastico di riferimento**. Eccezionalmente e per cause documentate (motivi di salute certificati, caso fortuito, cause di forza maggiore non imputabili allo studente o alla famiglia), saranno valutate domande pervenute successivamente. La domanda deve essere corredata dalle schede di valutazione rilasciate dalla scuola frequentata. Domande prive della documentazione completa non verranno valutate.

5.2 Nota Alunni con giudizio sospeso per l'assegnazione di debiti formativi

Coloro che intendono sostenere esami integrativi presso questo Istituto, devono presentare la domanda entro i termini suddetti. L'Ufficio registrerà la domanda e l'accetterà con riserva, in attesa del Nulla Osta definitivo da parte della scuola. A coloro che intendono sostenere esami integrativi per il passaggio da questa scuola ad altri indirizzi di studio il Nulla Osta formale sarà rilasciato solo dopo l'esito dello scrutinio delle prove di verifica dei debiti formativi.

5.3 Valutazione delle domande

- a. Le domande verranno valutate dalla Commissione Esami Integrativi previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
- b. La Commissione procede alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della compatibilità dei curricoli, e dell'equipollenza dei piani di studio, e stabilisce le discipline o parti di discipline da integrare nonché la tipologia delle prove (scritta, orale, pratica).
- c. A seguito di questa valutazione, la Commissione può ammettere taluni studenti a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
- d. La segreteria studenti avrà cura di comunicare al candidato l'ammissione agli esami nonché le deliberazioni adottate dalla Commissione.
- e. Non sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico. **N.B. Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono subordinate allo svolgimento di esami**

integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore). Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti alla nostra scuola è motivato da fattori che saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.

- f. Il candidato potrà scaricare dal sito istituzionale copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame o richiederli alla segreteria didattica dell'Istituto.

6. FREQUENZA ALL'ESTERO.

Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica, previo superamento degli esami integrativi sulle discipline, o parti di discipline, non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. (*disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*)

7. ESAMI DI IDONEITÀ.

1. Possono sostenere gli esami di idoneità per una classe successiva alla prima:

- a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe successiva alla prima, e/o gli studenti esterni o interni che hanno cessato la frequenza della propria classe prima del 15 marzo;
- b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione .

2. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

3. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

4. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso l'istituzione scolastica statale o paritaria, da loro scelta, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

5. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate al dirigente scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, o, se non indicata nella CM, entro il termine perentorio del 15 luglio

6. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi dell'anno o degli anni per cui non abbiano la promozione, precedenti a quella alla quale aspirano, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010.

7. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (ossia di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato), provvede alla revisione dei programmi presentati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

8. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento

agli anni già frequentati con esito positivo.

9. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. La valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove

8. ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI ALL'ESAME DI STATO

- Lo studente che intenda presentarsi all'Esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente entro la data indicata sulla C.M. per l'Esame di Stato (di norma entro il 30 novembre o entro il 20 marzo in caso di ritiro dall'Istituto entro il 15 marzo).
- L'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente comunica allo studente e alla scuola i candidati privatisti assegnati.
- L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.
- L'esame preliminare, inteso ad accertare la preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non si è in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno, si svolge di norma nel mese di maggio.
- L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Delibera n.41 del Consiglio di Istituto del 12/09/2023